

Gazzetta ufficiale

L 301

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

54° anno
18 novembre 2011

Sommario

I Atti legislativi

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva 2011/87/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda l'applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui fissare i limiti di emissione ⁽¹⁾** 1

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1179/2011 della Commissione, del 17 novembre 2011, che fissa le specifiche tecniche per i sistemi di raccolta elettronica a norma del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini** 3

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1180/2011 della Commissione, del 17 novembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 10

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1181/2011 della Commissione, del 17 novembre 2011, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nei primi 7 giorni del mese di novembre 2011 nell'ambito del contingente tariffario per carni bovine di alta qualità gestito dal regolamento (CE) n. 620/2009..... 12

Prezzo: 3 EUR

(segue)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1182/2011 della Commissione, del 17 novembre 2011, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 13

Rettifiche

★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 114 del 26.4.2008) 15**



I

(Atti legislativi)

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2011/87/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2011

che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda l'applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui fissare i limiti di emissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali ⁽³⁾, disciplina le emissioni allo scarico dei motori installati nei trattori agricoli o forestali, ai fini di una maggiore tutela della salute umana e dell'ambiente. La direttiva 2000/25/CE disponeva che i limiti di emissione applicabili nel 2010 all'omologazione della maggior parte dei motori ad accensione spontanea, descritti come fase III A, dovessero essere sostituiti con i limiti più severi di cui alla fase III B, con decorrenza progressiva dal 1° gennaio 2010 con riguardo all'omologazione e dal 1° gennaio 2011 con riguardo all'immissione sul mercato di tali motori. La fase IV, che stabilisce limiti di emissione più severi rispetto alla fase III B, entrerà in vigore progressivamente a decorrere dal 1° gennaio 2013 per quanto riguarda l'omologazione di tali motori e a decorrere dal 1° gennaio 2014 per quanto riguarda l'immissione sul mercato.
- (2) L'articolo 2, lettera b), della direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004,

che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali ⁽⁴⁾, stabilisce che la Commissione debba prendere in considerazione la tecnologia disponibile compresi i relativi costi e benefici, in vista di confermare i valori limite delle fasi III B e IV, e valuti l'eventuale esigenza di ulteriori flessibilità, esenzioni o proroghe delle date di applicazione per taluni tipi di macchine o motori, tenendo altresì conto dei motori montati su macchine mobili non stradali e utilizzati per applicazioni stagionali. L'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2000/25/CE introduce inoltre una clausola di riesame per tener conto delle specificità dei trattori appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C2.

- (3) La direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ è stata oggetto di numerosi studi tecnici. In conseguenza di tali studi tecnici, effettuati nel corso degli anni 2007, 2009 e 2010 e confermati dalla valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione, è stata accertata l'impossibilità tecnica per trattori appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C2 di rispettare i requisiti delle fasi III B e IV entro le date previste da tale direttiva.
- (4) Al fine di impedire alla legislazione dell'Unione di prescrivere requisiti tecnici che non possono ancora essere soddisfatti e per impedire una situazione in cui trattori appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C2 non possano più essere omologati ed essere immessi sul mercato o posti in circolazione, è necessario introdurre un periodo di transizione di tre anni, nel corso del quale trattori appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C2 possano ancora essere omologati ed essere immessi sul mercato o posti in circolazione.
- (5) La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in relazione ai progressi compiuti nello sviluppo di soluzioni tecniche per una tecnologia conforme alla fase IV.

⁽¹⁾ GU C 132 del 3.5.2011, pag. 53.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 novembre 2011.

⁽³⁾ GU L 173 del 12.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 146 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 29 del 27.2.1998, pag. 1.

- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2000/25/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 2000/25/CE

All'articolo 4 della direttiva 2000/25/CE è aggiunto il seguente paragrafo:

«9. In via di deroga, le date stabilite al paragrafo 2, lettere d) ed e), e al paragrafo 3, per i trattori appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C2, quali definite, rispettivamente, al capitolo A, punto A.1, secondo trattino, al capitolo B, appendice 1, parte I, punto 1.1 e al capitolo A, punto A.2, dell'allegato II della direttiva 2003/37/CE, ed equipaggiati con motori appartenenti alle categorie da L a R, sono posticipate di tre anni. Fino a tali date, si continuano ad applicare i requisiti della fase III A di cui alla presente direttiva.»

Articolo 2

Disponibilità delle tecnologie compatibili

Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione esamina quali siano le tecnologie disponibili in grado di soddisfare i requisiti della fase IV e che siano compatibili con le esigenze delle categorie T2, T4.1 e C2 e, se opportuno, presenta proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 3

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 9 dicembre 2012 le disposizioni legislative, regolamentari e

amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 16 novembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

W. SZCZUKA

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1179/2011 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2011

che fissa le specifiche tecniche per i sistemi di raccolta elettronica a norma del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

sentito il Garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 211/2011 prevede che se le dichiarazioni di sostegno sono raccolte per via elettronica, il sistema utilizzato a tal fine deve soddisfare determinati requisiti tecnici e di sicurezza e deve essere certificato dall'autorità competente dello Stato membro interessato.
- (2) Un sistema di raccolta per via elettronica ai sensi del regolamento (UE) n. 211/2011 è un sistema informatico, costituito di software, hardware, ambiente hosting, processi gestionali e personale, finalizzato alla raccolta delle dichiarazioni di sostegno per via elettronica.
- (3) Il regolamento (UE) n. 211/2011 definisce i requisiti che i sistemi di raccolta per via elettronica devono rispettare per ricevere la certificazione e prevede che la Commissione adotti specifiche tecniche per l'attuazione di tali requisiti.
- (4) L'edizione 2010 del progetto Top 10 dell'OWASP (Open Web Application Security Project) fornisce una panoramica dei rischi maggiormente critici per la sicurezza delle applicazioni web, nonché degli strumenti per prevenirli; le specifiche tecniche si basano quindi sulle conclusioni di questo progetto.
- (5) L'attuazione delle specifiche tecniche da parte degli organizzatori garantisce la certificazione dei sistemi di raccolta per via elettronica da parte delle autorità degli Stati membri e contribuisce ad assicurare l'attuazione delle opportune misure tecniche e organizzative necessarie per rispettare gli obblighi imposti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ sulla sicurezza delle operazioni di trattamento, sia al momento della progettazione del sistema di trattamento che durante il trattamento stesso, al fine di mantenere la sicurezza, impedendo pertanto qualsiasi trattamento non autorizzato, e proteggere i dati personali da distruzione accidentale o dolosa, da perdita e alterazione accidentali o da diffusione o accesso non autorizzati.
- (6) L'utilizzo da parte degli organizzatori del software fornito dalla Commissione, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 211/2011, agevola il processo di certificazione.
- (7) Nel corso della raccolta delle dichiarazioni di sostegno per via elettronica gli organizzatori di un'iniziativa dei cittadini, in qualità di responsabili del trattamento dei dati, attuano le specifiche tecniche di cui al presente regolamento al fine di garantire la protezione dei dati personali trattati. Qualora il trattamento sia effettuato da un responsabile del trattamento, gli organizzatori garantiscono che l'incaricato agisce soltanto su loro istruzioni e attua le specifiche tecniche stabilite nel presente regolamento.
- (8) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare all'articolo 8, che stabilisce che ognuno ha il diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 20 del regolamento (UE) n. 211/2011,

⁽¹⁾ GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le specifiche tecniche, di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 211/2011, sono riportate in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2011

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

1. SPECIFICHE TECNICHE VOLTE AD ATTUARE L'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 4, LETTERA a), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 211/2011

Per evitare la trasmissione automatizzata delle dichiarazioni di sostegno attraverso il sistema, il firmatario è sottoposto a un adeguato processo di verifica in linea con la prassi attuale prima di inviare la propria dichiarazione. Un possibile metodo di verifica è l'impiego di un captcha robusto.

2. SPECIFICHE TECNICHE VOLTE AD ATTUARE L'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 4, LETTERA b), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 211/2011

Norme relative alla sicurezza delle informazioni

- 2.1. Gli organizzatori forniscono la documentazione attestante il rispetto dei requisiti della norma ISO/IEC 27001, senza essere tenuti ad adottarla. A tal fine essi hanno:

- a) effettuato una valutazione completa dei rischi che individua la portata del sistema, evidenzia l'impatto di business in caso di varie violazioni della sicurezza delle informazioni, elenca le minacce cui è esposto il sistema di informazione e le sue vulnerabilità, produce un documento di analisi dei rischi che elenca anche le contromisure per evitarle e i rimedi da adottare se una minaccia si concretizza e infine compila un elenco di miglioramenti, per ordine di priorità;
- b) concepito e attuato misure per affrontare i rischi concernenti la protezione dei dati personali e la tutela della vita privata e familiare e definito i provvedimenti da adottare qualora un rischio si verifici;
- c) definito i rischi residui per iscritto;
- d) messo in atto i mezzi organizzativi per essere informati sulle nuove minacce e sui miglioramenti in materia di sicurezza.

- 2.2. In base all'analisi dei rischi di cui al punto 2.1, lettera a), gli organizzatori scelgono i controlli di sicurezza da una delle seguenti norme:

- 1) ISO/IEC 27002; oppure
- 2) il «Codice di buone pratiche» (Standard of good practices, SoGP) elaborato dall'Information Security Forum;

per affrontare le seguenti questioni:

- a) valutazioni dei rischi (si raccomanda di applicare la norma ISO/IEC 27005 o un'altra metodologia specifica ed appropriata di valutazione dei rischi);
- b) sicurezza fisica e dell'ambiente;
- c) sicurezza delle risorse umane;
- d) gestione delle comunicazioni e delle operazioni;
- e) misure standard di controllo degli accessi, oltre a quelle stabilite nel presente regolamento di applicazione;
- f) acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi d'informazione;
- g) gestione degli incidenti relativi alla sicurezza delle informazioni;
- h) misure volte a ridurre e risolvere le violazioni dei sistemi d'informazione, che comporterebbero la distruzione o la perdita accidentale, l'alterazione, l'accesso non autorizzato ai dati personali trattati e la loro diffusione non autorizzata;
- i) conformità;
- j) sicurezza della rete informatica (si raccomanda di applicare la norma ISO/IEC 27033 o il codice di buone pratiche).

L'applicazione di tali norme può essere limitata alle parti dell'organizzazione che sono pertinenti al sistema di raccolta per via elettronica. Ad esempio, la sicurezza delle risorse umane può essere limitata al personale che ha accesso fisico o in rete al sistema di raccolta elettronica e la sicurezza fisica/dell'ambiente può limitarsi all'edificio o agli edifici che ospitano il sistema.

Requisiti funzionali

- 2.3. Il sistema di raccolta per via elettronica è costituito da un'istanza applicativa basata su web creata allo scopo di raccogliere le dichiarazioni di sostegno per un'unica iniziativa dei cittadini.
- 2.4. Se la gestione del sistema richiede diversi ruoli, i differenti livelli di controllo degli accessi sono stabiliti in base al principio del privilegio minimo.
- 2.5. Le funzionalità accessibili al pubblico sono nettamente distinte da quelle a scopo amministrativo. La lettura delle informazioni disponibili nell'area pubblica del sistema, comprese le informazioni sull'iniziativa e il modulo elettronico per la dichiarazione di sostegno, non è ostacolata da un controllo degli accessi. È possibile firmare a sostegno di un'iniziativa solo attraverso quest'area pubblica.
- 2.6. Il sistema rileva e impedisce la duplice trasmissione delle dichiarazioni di sostegno.

Sicurezza a livello dell'applicazione

- 2.7. Il sistema è adeguatamente protetto contro le vulnerabilità e gli attacchi conosciuti. A tal fine il sistema soddisfa, tra l'altro, i requisiti indicati di seguito.
 - 2.7.1. Il sistema è protetto contro attacchi da iniezione (injection flaws), ad esempio attraverso interrogazioni SQL (Structured Query Language), LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), in linguaggio XML Path (XPath), i comandi del sistema operativo o gli argomenti del programma. A tal fine, i requisiti minimi da soddisfare sono i seguenti:
 - a) tutti i dati di input forniti dagli utenti sono validati;
 - b) la convalida è effettuata almeno applicando la logica lato server;
 - c) qualsiasi utilizzo di interpreti si basa sulla separazione netta dei dati non affidabili dai comandi o dalle interrogazioni. Per richieste SQL, questo comporta l'uso di variabili bind in tutte le istruzioni preparate e le procedure archiviate, evitando le query di tipo dinamico.
 - 2.7.2. Il sistema è protetto contro il Cross-Site Scripting (XSS). A tal fine, i requisiti minimi da soddisfare sono i seguenti:
 - a) tutti i dati di input forniti dall'utente e rinviati al browser sono controllati sotto il profilo della sicurezza (attraverso una validazione degli input);
 - b) tutti i dati di input forniti dall'utente sono sottoposti ad una adeguata sequenza di escape prima di essere ripresi nella pagina finale;
 - c) un'adeguata codifica di output garantisce che tali dati di input siano sempre considerati come testo nel browser. Non sono utilizzati contenuti attivi.
 - 2.7.3. Il sistema ha una rigorosa gestione delle autenticazioni e delle sessioni, che rispetta i requisiti minimi seguenti:
 - a) le credenziali sono sempre protette, al momento dell'archiviazione, con tecniche di hashing o crittografia; il rischio che una persona si identifichi utilizzando lo strumento «pass-the-hash» è attenuato;
 - b) le credenziali non possono essere indovinate o sovrascritte sfruttando carenze nelle funzioni di gestione degli account [ad esempio creazione dell'account, modifica e recupero della password, deboli identificativi di sessione (ID)];
 - c) l'ID di sessione e i dati relativi alla sessione non appaiono nell'URL;
 - d) l'ID di sessione non è vulnerabile ad attacchi di fissazione di sessione;
 - e) l'ID di sessione ha un tempo di validità (ID timeout), che garantisce la disconnessione degli utenti;
 - f) gli ID di sessione non sono rinnovati dopo un'autenticazione riuscita;
 - g) le password, gli ID di sessione e le altre credenziali sono trasmessi soltanto su connessioni TLS (Transport Layer Security);

- h) la sezione amministrativa del sistema è protetta. Se è protetta da un'autenticazione a fattore unico, la password deve essere composta da almeno 10 caratteri, fra cui almeno una lettera, un numero e un carattere speciale. In alternativa può essere utilizzata l'autenticazione a doppio fattore. Qualora sia utilizzata unicamente l'autenticazione a fattore unico, essa comprende un meccanismo di verifica in due fasi per l'accesso alla sezione amministrativa del sistema via internet, in cui al fattore unico si aggiunge un altro mezzo di autenticazione, come una frase password/codice validi per un solo utilizzo inviati per SMS o una stringa di caratteri casuali criptata con algoritmo asimmetrico da decrittare utilizzando la chiave privata degli organizzatori/amministratori, sconosciuta al sistema.
- 2.7.4. Il sistema non ha riferimenti diretti a oggetti non sicuri. A tal fine, i requisiti minimi da soddisfare sono i seguenti:
- a) per i riferimenti diretti ad una risorsa soggetta a restrizioni di accesso, l'applicazione verifica che l'utente sia autorizzato ad accedere alla risorsa richiesta;
 - b) se il riferimento è di tipo indiretto, il mapping al riferimento diretto è limitato ai valori autorizzati per l'utente corrente.
- 2.7.5. Il sistema protegge contro gli attacchi di tipo CSRF (Cross Site Request Forgery).
- 2.7.6. Esiste una configurazione di sicurezza adeguata che rispetta i requisiti minimi seguenti:
- a) tutti i componenti software sono aggiornati, compresi il sistema operativo, il server di rete/dell'applicazione, il sistema di gestione di basi dati (Data Base Management System — DBMS), le applicazioni, e tutte le librerie di codice;
 - b) tutti gli elementi non necessari del sistema operativo e del server di rete/dell'applicazione sono disattivati, rimossi o non installati;
 - c) le password di default dell'account sono cambiate o disattivate;
 - d) la gestione degli errori è attivata per prevenire la visualizzazione dello stack trace e di altri messaggi di errore che potrebbero far trapelare informazioni utili;
 - e) le impostazioni di sicurezza dei framework di sviluppo e delle librerie sono configurate in conformità con le migliori pratiche, quali ad esempio le linee guida dell'OWASP.
- 2.7.7. Il sistema prevede la cifratura dei dati che rispetta i requisiti minimi seguenti:
- a) i dati personali in formato elettronico sono cifrati quando sono archiviati o trasmessi alle autorità competenti degli Stati membri ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 211/2011; le chiavi sono gestite e salvate separatamente;
 - b) sono utilizzati algoritmi standard e chiavi di cifratura robusti, in linea con gli standard internazionali. Esiste una gestione delle chiavi;
 - c) le password sono protette da algoritmi standard di hash robusti che utilizzano adeguati parametri salt;
 - d) tutte le chiavi e le password sono protette da accessi non autorizzati.
- 2.7.8. Il sistema limita l'accesso agli indirizzi URL in base ai livelli e ai permessi di accesso degli utenti. A tal fine, i requisiti minimi da soddisfare sono i seguenti:
- a) se per gestire le autenticazioni e le autorizzazioni per l'accesso alle pagine sono utilizzati meccanismi di sicurezza esterni, questi devono essere correttamente configurati per tutte le pagine;
 - b) se è utilizzata una protezione a livello di codice, la protezione è applicata per tutte le pagine richieste.
- 2.7.9. Il sistema utilizza una sufficiente protezione del livello di trasporto. A tal fine, devono essere adottate tutte le misure seguenti o misure altrettanto robuste:
- a) per accedere alle risorse riservate il sistema richiede la versione più recente del protocollo HTTPS (Secure HyperText Transfer Protocol) utilizzando certificati validi, non scaduti, non revocati e che corrispondano a tutti i nomi di dominio utilizzati dal sito;
 - b) il flag «secure» deve essere impostato per tutti i cookie riservati;
 - c) la connessione TLS è configurata per supportare unicamente algoritmi di cifratura conformi alle migliori pratiche; gli utenti sono consapevoli di dover attivare l'opzione TLS nel loro browser.
- 2.7.10. Il sistema protegge contro reindirizzamenti automatici non validati.

Sicurezza della base dati e integrità dei dati

- 2.8. Sebbene i sistemi di raccolta per via elettronica utilizzati per varie iniziative dei cittadini condividano l'hardware e le risorse del sistema operativo, essi non condividono alcun dato, comprese le credenziali di accesso/cifatura. Lo stesso vale per la valutazione dei rischi e le contromisure attuate.
- 2.9. Il rischio che una persona si identifichi nella base dati utilizzando lo strumento «pass-the-hash» è attenuato.
- 2.10. I dati forniti dai firmatari sono accessibili soltanto all'amministratore/organizzatore della banca dati.
- 2.11. Le credenziali amministrative, i dati personali raccolti dai firmatari e la loro copia di sicurezza (backup) sono protetti mediante algoritmi robusti in linea con il punto 2.7.7, lettera b). Tuttavia, l'indicazione dello Stato membro in cui la dichiarazione di sostegno sarà contata, la data di presentazione della dichiarazione di sostegno e la lingua nella quale il firmatario ha compilato il modulo di dichiarazione di sostegno possono essere archiviati nel sistema senza essere cifrati.
- 2.12. I firmatari hanno accesso ai dati forniti solamente durante la sessione in cui compilano il modulo di dichiarazione di sostegno: una volta inviato il modulo, la sessione è conclusa e i dati trasmessi non sono più accessibili.
- 2.13. I dati personali dei firmatari, comprese le copie di sicurezza, sono disponibili nel sistema esclusivamente in forma cifrata. Ai fini della verifica o della certificazione dei dati da parte delle autorità nazionali a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 211/2011, gli organizzatori possono esportare i dati cifrati conformemente al punto 2.7.7, lettera a).
- 2.14. La persistenza dei dati inseriti nel modulo di dichiarazione di sostegno è da considerare indivisibile, cioè una volta che l'utente ha inserito tutte le informazioni richieste nel modulo di dichiarazione di sostegno e convalidato la sua decisione di sostenere l'iniziativa, il sistema invia tutti i dati del modulo alla banca dati, oppure, in caso di errore, non salva nessun dato. Il sistema informa l'utente se la sua richiesta è andata o meno a buon fine.
- 2.15. Il sistema di gestione di basi dati (DBMS) utilizzato è costantemente aggiornato con nuove patch contro le vulnerabilità scoperte di recente.
- 2.16. Esistono registri di tutte le attività del sistema. Il sistema garantisce che vi siano registri di controllo, che tengono traccia delle eccezioni e degli altri eventi in materia di sicurezza elencati qui di seguito, e che siano mantenuti fino a quando i dati sono distrutti a norma dell'articolo 12, paragrafo 3 o paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 211/2011. I registri sono adeguatamente salvaguardati, ad esempio, mediante l'archiviazione su supporti cifrati. Gli organizzatori/amministratori controllano regolarmente i registri per verificare se vi sono attività sospette. I registri contengono almeno:
- a) data e ora di connessione e disconnessione degli organizzatori/amministratori;
 - b) copie di sicurezza effettuate;
 - c) tutte le modifiche e gli aggiornamenti relativi all'amministratore della banca dati.

Sicurezza delle infrastrutture — ubicazione fisica, infrastrutture di rete e ambiente server

- 2.17. *Sicurezza fisica*
- Indipendentemente dal tipo di hosting utilizzato, l'elaboratore che ospita l'applicazione è adeguatamente protetto, e dispone di:
- a) controllo degli accessi all'area di hosting e registri di controllo;
 - b) protezione fisica della copia di sicurezza dei dati contro il furto o la collocazione errata accidentale;
 - c) installazione del server che ospita l'applicazione in un rack sicuro.
- 2.18. *Sicurezza della rete*
- 2.18.1. Il sistema è ospitato su un server connesso a Internet installato in una zona demilitarizzata e protetto da un firewall.
- 2.18.2. Quando vengono resi pubblici aggiornamenti e patch pertinenti al prodotto firewall, tali aggiornamenti o patch sono tempestivamente installati.
- 2.18.3. Tutto il traffico in entrata e in uscita dal server (destinato al sistema di raccolta per via elettronica) viene esaminato secondo le regole del firewall e registrato. Le regole del firewall respingono tutto il traffico che non è necessario per l'utilizzo e la gestione in sicurezza del sistema.
- 2.18.4. Il sistema di raccolta per via elettronica deve essere ospitato su un segmento della rete per la produzione adeguatamente protetto che è separato dai segmenti utilizzati per ospitare sistemi non diretti alla produzione, quali ambienti di sviluppo o sperimentazione.

- 2.18.5. Sono implementate misure di sicurezza delle rete locale (LAN), quali:
- a) liste di controllo di accessi Layer 2 (L2); sicurezza delle porte dello switch;
 - b) tutte le porte dello switch non in uso sono disabilitate;
 - c) la zona demilitarizzata è su un'apposita rete locale virtuale (VLAN)/LAN;
 - d) nelle porte non necessarie non è abilitato il trunk di L2.
- 2.19. *Sicurezza del sistema operativo e del server di rete/dell'applicazione*
- 2.19.1. È impostata una corretta configurazione di sicurezza, compresi gli elementi elencati al punto 2.7.6.
- 2.19.2. Le applicazioni funzionano con il minimo dei privilegi necessari.
- 2.19.3. La sessione di accesso dell'amministratore all'interfaccia di gestione del sistema di raccolta per via elettronica ha un breve tempo di validità (massimo 15 minuti).
- 2.19.4. Quando sono resi pubblici aggiornamenti e patch del sistema operativo, dei tempi di esecuzione dell'applicazione, delle applicazioni in funzione sui server o dei programmi anti-malware, tali aggiornamenti o patch sono tempestivamente installati.
- 2.19.5. Il rischio che una persona si identifichi nel sistema utilizzando lo strumento «pass-the-hash» è attenuato.
- 2.20. *Sicurezza organizzatore cliente*
- Ai fini della sicurezza da utente a utente, gli organizzatori adottano le misure necessarie per proteggere l'applicazione/dispositivo client che utilizzano per gestire il sistema di raccolta per via elettronica e per accedervi, ad esempio:
- 2.20.1. Gli utenti eseguono compiti non attinenti alla manutenzione (quale l'automazione d'ufficio) con i privilegi minimi necessari.
- 2.20.2. Quando vengono resi pubblici aggiornamenti e patch del sistema operativo, delle applicazioni installate o del programma anti-malware, tali aggiornamenti o patch sono tempestivamente installati.
3. SPECIFICHE TECNICHE VOLTE AD ATTUARE L'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 4, LETTERA c), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 211/2011
- 3.1. Il sistema prevede la possibilità di estrarre per ogni singolo Stato membro un rapporto contenente l'iniziativa e l'elenco dei dati personali dei firmatari soggetti a verifica da parte dell'autorità competente di detto Stato membro.
- 3.2. L'esportazione delle dichiarazioni di sostegno dei firmatari è possibile nel formato di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 211/2011. Il sistema può inoltre prevedere la possibilità di esportare le dichiarazioni di sostegno in formato interoperabile, come il formato XML.
- 3.3. Le dichiarazioni di sostegno esportate verso lo Stato membro interessato sono contrassegnate dalla dicitura «diffusione limitata», e classificate come «dati personali».
- 3.4. La trasmissione elettronica dei dati esportati agli Stati membri è protetta da intercettazioni mediante cifratura da punto a punto.
-

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1180/2011 DELLA COMMISSIONE**del 17 novembre 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali

dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	62,0
	AR	40,4
	MA	48,6
	MK	64,0
	TR	89,6
	ZZ	60,9
0707 00 05	AL	73,2
	EG	161,4
	TR	110,1
	ZZ	114,9
0709 90 70	MA	61,4
	TR	131,5
	ZZ	96,5
0805 20 10	MA	94,7
	ZA	65,5
	ZZ	80,1
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	HR	82,7
	IL	73,3
	MA	79,7
	TR	81,7
	UY	42,7
	ZA	62,9
	ZZ	70,5
0805 50 10	TR	58,5
	ZA	43,5
	ZZ	51,0
0806 10 10	BR	226,9
	CL	70,8
	LB	291,7
	PE	200,1
	TR	144,9
	US	300,4
	ZA	82,6
	ZZ	188,2
0808 10 80	CA	86,1
	CL	90,0
	NZ	120,0
	TR	95,1
	US	124,3
	ZA	108,8
	ZZ	104,1
0808 20 50	CL	73,3
	CN	77,1
	TR	85,0
	ZA	73,2
	ZZ	77,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1181/2011 DELLA COMMISSIONE**del 17 novembre 2011****relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nei primi 7 giorni del mese di novembre 2011 nell'ambito del contingente tariffario per carni bovine di alta qualità gestito dal regolamento (CE) n. 620/2009**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 620/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, recante modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine di alta qualità ⁽³⁾ stabilisce le modalità per il rilascio dei titoli di importazione e per la presentazione delle relative domande.
- (2) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, se i quantitativi oggetto delle do-

mande di titoli superano i quantitativi disponibili per il periodo contingente di cui trattasi, è fissato un coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi oggetto di ciascuna domanda di titolo. Le domande di titoli di importazione presentate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 620/2009 dal 1° al 7 novembre 2011 superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4449, presentate dal 1° al 7 novembre 2011 a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 620/2009, è applicato un coefficiente di attribuzione del 0,414127 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 182 del 15.7.2009, pag. 25.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1182/2011 DELLA COMMISSIONE**del 17 novembre 2011****che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 143,visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattealbumina ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei

settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

- (3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.⁽³⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione del 17 novembre 2011 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 10	Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate	128,7	0	BR
		128,8	0	AR
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	138,3	0	BR
		141,1	0	AR
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	224,7	23	BR
		266,1	10	AR
		341,6	0	CL
0207 14 60	Cosce di pollo, congelate	249,8	0	BR
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	372,8	0	BR
		413,1	0	CL
0408 11 80	Tuorli	303,9	2	AR
0408 91 80	Uova sgusciate essiccate	314,9	0	AR
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli e di galline	283,4	1	BR
		356,5	0	CL
3502 11 90	Ovoalbumina essiccata	483,9	0	AR

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice "ZZ" sta per "altre origini".»

RETTIFICHE

 Rettifica del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 114 del 26 aprile 2008)

— A pagina 14, articolo 31, lettera b), il secondo comma va letto come segue:

«Tuttavia, qualora il termine di 60 giorni di cui al primo paragrafo, lettera b), punto i), o quello di 30 giorni di cui al primo paragrafo, lettera b), punto ii), venga superato, la cauzione è svincolata in conformità dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.»

— A pagina 15, l'articolo 32 va letto come segue:

«Articolo 32

1. Le prove di cui all'articolo 31 sono fornite secondo le seguenti modalità:

- a) nei casi previsti dall'articolo 31, lettera a), mediante presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo e, se del caso, dell'esemplare n. 1 dell'estratto o degli estratti di titoli vistati conformemente al disposto dell'articolo 23 o dell'articolo 24;
- b) nei casi previsti dall'articolo 31, lettera b), fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, mediante presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo e, se del caso, dell'esemplare n. 1 dell'estratto o degli estratti di titoli vistati conformemente al disposto dell'articolo 23 o dell'articolo 24.

2. Inoltre, in caso di esportazione fuori della Comunità o di consegna per una destinazione ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999, ovvero in caso di assoggettamento al regime di cui all'articolo 40 dello stesso regolamento, è richiesta la presentazione di una prova supplementare.

Detta prova supplementare:

a) è lasciata alla discrezione dello Stato membro interessato nel caso in cui nel medesimo Stato membro:

- i) sia emesso il titolo;
- ii) sia accettata la dichiarazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento; e
- iii) il prodotto:

— lasci il territorio doganale della Comunità; ai fini del presente regolamento, le consegne dei prodotti destinati esclusivamente a essere consumati a bordo di piattaforme di trivellazione o di estrazione, comprese le strutture ausiliarie che forniscono i relativi servizi di appoggio, situate entro i limiti della piattaforma continentale europea o della piattaforma continentale della parte non europea della Comunità, ma al di là di una zona di tre miglia dalla linea di base che serve a misurare l'ampiezza delle acque marittime territoriali di uno Stato membro, sono considerate come uscite dal territorio doganale della Comunità,

— sia fornito quale consegna a una delle destinazioni elencate nell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999, ovvero

— sia immagazzinato in un deposito di approvvigionamento di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/1999;

b) viene fornita negli altri casi mediante presentazione:

- i) dell'esemplare o degli esemplari di controllo T 5 di cui all'articolo 912 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, ovvero di copia o fotocopia certificate conformi dell'esemplare o degli esemplari di controllo T 5; ovvero
- ii) di un attestato rilasciato dall'organismo competente per il pagamento delle restituzioni in cui si certifica che sono soddisfatte le condizioni contemplate nell'articolo 31, lettera b), del presente regolamento; ovvero
- iii) di una delle prove equivalenti previste nel paragrafo 4 del presente articolo.

Qualora l'esemplare di controllo T 5 abbia come unico scopo quello di consentire lo svincolo della cauzione, esso reca nella casella 106 una delle diciture riportate nell'allegato III, parte C, del presente regolamento.

Tuttavia, qualora venga utilizzato un estratto di titolo, un titolo sostitutivo o un estratto sostitutivo, tale casella reca, oltre alla suddetta dicitura, anche il numero del titolo originale, nonché la denominazione e l'indirizzo dell'organismo emittente.

I documenti di cui alla lettera b), punti i) e ii), sono inviati per via amministrativa all'organismo che ha rilasciato il titolo.

3. Se dopo l'accettazione della dichiarazione d'esportazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), il prodotto è sottoposto a uno dei regimi semplificati di cui agli articoli da 412 a 442 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, o all'appendice I, titolo X, capo I, della convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito per essere avviato verso una stazione di destinazione o inviato a un consegnatario fuori del territorio doganale della Comunità, l'esemplare di controllo T 5 di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo viene trasmesso per via amministrativa all'organismo emittente. Nel riquadro "J" dell'esemplare di controllo T 5 è inserita, nella rubrica "Osservazioni", una delle diciture riportate nell'allegato III, parte D, del presente regolamento.

Nel caso di cui al primo comma, l'ufficio di partenza può autorizzare una modifica del contratto di trasporto avente l'effetto di far terminare il trasporto all'interno della Comunità soltanto se è accertato:

- a) che la cauzione eventualmente già svincolata è stata nuovamente costituita; ovvero
- b) che i servizi interessati hanno preso tutti i provvedimenti necessari affinché la cauzione relativa al prodotto in causa non venga svincolata.

Se la cauzione è stata svincolata e se il prodotto non è esportato, gli Stati membri prendono le misure necessarie.

4. Se, per circostanze indipendenti dalla volontà dell'interessato, l'esemplare di controllo T 5 di cui al paragrafo 2, lettera b), non ha potuto essere presentato nel termine di tre mesi dal suo rilascio, l'interessato può presentare all'organismo competente una domanda motivata di equivalenza, corredata di documenti giustificativi.

I documenti giustificativi da presentare all'atto della domanda di equivalenza sono quelli di cui all'articolo 49, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 800/1999.»

— A pagina 16, l'articolo 33 va letto come segue:

«Articolo 33

Qualora si applichino le disposizioni dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 800/1999, si considera come ultimo giorno del mese il giorno dell'accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.»

— A pagina 18, articolo 35, paragrafo 8, il primo comma va letto come segue:

«8. Inoltre, in caso di applicazione del paragrafo 7, se alla data dell'accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), concernente il quantitativo esportato in eccesso, vige un prelievo all'esportazione, è riscosso il prelievo all'esportazione in vigore a detta data.»

— A pagina 21, articolo 42, il paragrafo 3 va letto come segue:

«3. Le disposizioni del paragrafo 1, lettera a), non si applicano nei casi di cui all'articolo 844, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93.»

— A pagina 21, articolo 43, il paragrafo 2 va letto come segue:

«2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui la reintroduzione abbia luogo in seguito a un caso di forza maggiore, o nei casi di cui all'articolo 844, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93.»

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

